

N. 422-1 /2025 R. PR. UNIT.

**TRIBUNALE DI CATANIA****SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott.ssa Maria Acagnino

Giudice rel. ed est.

dott.ssa Nelly Gaia Mangiameli

Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da

GIUSEPPE CATANIA, nato a Catania il 27/02/1958 Codice Fiscale: CTNGPP58B27C351S, residente in Via Quieta 14 Catania, VITO CATANIA, nato a Regalbuto 10/04/1952 Codice Fiscale: CTNVTI52D10H221V, residente in Via Quieta 14 Catania e la società FRATELLI CATANIA S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, Codice Fiscale: 02204540872, con sede in Via V. Emanuele 195 Catania, elettivamente domiciliati in Catania, via Sassari 28, presso lo studio dell'Avv. Antonio Garra (C.F. GRRNND70H01C351U), che li rappresenta e difende

~~~~~

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'O.C.C. dell'UNES di Catania, allegata al ricorso, che contiene una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;

nomina, quale liquidatore l'O.C.C. dell'UNES di Catania nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. Orazio Lorenzo Barbagallo;

**PQM****DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**ORDINA** ai debitori il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

### DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento dei ricorrenti, Catania Giuseppe e Catania Vito, l'importo di € 1.100.00 mensili mentre gli ulteriori redditi prodotti dagli stessi - anche futuri ed occasionali, salve le eventuali ulteriori esigenze di mantenimento, previa integrazione dell'inventario - siano depositati mensilmente in un conto acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore e vincolato all'ordine dello stesso;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano procedure esecutive nei suoi confronti;

l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1<sup>a</sup> lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;

La presente sentenza dovrà essere notificata ai debitori e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Maria Acagnino

Così deciso in Catania, il 18.9.2026

Il Giudice  
Maria Acagnino

Il Presidente  
Roberto Cordio

